

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 17 settembre 1999

(Causa C-345/99)

(1999/C 333/40)

Il 17 settembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Enrico Traversa, consigliere giuridico, e dalla signora Hélène Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, assoggettando i veicoli utilizzati dei soggetti passivi che insegnano la guida alla condizione che i detti veicoli siano destinati all'uso esclusivo di tale attività al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA che ha gravato sull'acquisto di tali beni, è venuta meno agli obblighi incombenti a norma dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva autorizza gli Stati membri a mantenere tutte le esclusioni dal diritto alla detrazione dell'imposta prevista dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva. A tale data, la legislazione francese escludeva qualsiasi veicolo ad uso turistico dal diritto alla detrazione con la sola eccezione dei veicoli destinati ad un'attività di trasporto pubblico di persone.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, la legislazione francese ha istituito il diritto alla detrazione per i mezzi di trasporto destinati all'insegnamento della guida. Il diritto alla detrazione è però limitato ai mezzi di trasporto destinati esclusivamente a tale attività.

In conformità dell'art. 17, n. 2, della direttiva, il diritto alla detrazione dev'essere istituito quando si tratta di beni impiegati ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo senza possibilità di limitare tale diritto ai beni impiegati esclusivamente al servizio dell'attività in questione.

Uno Stato membro non può, limitando la portata di un'esclusione nazionale del diritto alla detrazione, fissare criteri specifici ai fini dell'applicazione della detrazione.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, proposto il 17 settembre 1999

(Causa C-346/99)

(1999/C 333/41)

Il 17 settembre 1999, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e dal signor Olivier Couvert-Castéra, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 11 ottobre 1996, 96/65/CE, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini⁽¹⁾ ovvero omettendo comunque d'informare la Commissione delle disposizioni adottate, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della suddetta direttiva;
- condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla scadenza del termine per la trasposizione, il 31 maggio 1998, il Granducato del Lussemburgo non aveva ancora messo in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

⁽¹⁾ GU L 265 del 18.10.1996, pag. 15.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 20 settembre 1999

(Causa C-347/99)

(1999/C 333/42)

Il 20 settembre 1999, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, anch'egli membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.